

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **COGGIOLA, SULOTTO, CASTAGNO, FALETRA, SECRETO, RAFFAELLI, ANGELINO PAOLO, CAVERI**

Presentata il 25 novembre 1960

Norme per la rivalutazione, a difesa dei risparmiatori, dei titoli e delle obbligazioni con reddito fisso a medio e lungo termine di futura emissione in riferimento all'indice nazionale del costo della vita

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È un fatto incontestato che il risparmio costituisce la fondamentale se non l'unica base di sviluppo economico, tecnico e sociale perché non si può concepire una espansione economica né pensare a creare nuovi posti di lavoro per riassorbire la disoccupazione del nostro Paese, richiedenti naturalmente disponibilità di ingenti capitali, senza ricorrere al risparmiatore, il quale è tanto più disposto e invogliato a rinunciare a vantaggi presenti quanto più ha la sicurezza che il suo sacrificio o la sua rinuncia non saranno resi vani dalla instabilità monetaria.

Quale è oggi la posizione e la sorte del risparmiatore, il quale affida il suo denaro allo Stato o ad altri Enti pubblici e privati che hanno la possibilità di emettere titoli e obbligazioni a reddito fisso, a medio e lungo termine ?

Quando si lancia sul mercato l'emissione di titoli o obbligazioni a medio o lungo termine al fine di allettare il risparmiatore, si vanta l'alto interesse, talvolta i premi, e in più l'esenzione da imposte presenti e future delle obbligazioni e dei titoli che non essendo nominativi, sfuggono alla denuncia annuale dei redditi, ma si omette l'unica garanzia che potrebbe assicurare il risparmiatore e cioè quella di restituire, allo scadere delle obbli-

gazioni e dei titoli, il valore reale del capitale che è stato in effetti versato all'atto della sottoscrizione.

Difatti, quando il risparmiatore sottoscrive un titolo a media o a lunga scadenza e versa il valore corrispettivo, questa somma ha una determinata capacità di acquisto che può essere ragguagliata con esattezza con una certa quantità di merce che egli potrebbe comprare e cioè una determinata quantità di generi alimentari o di beni di consumo o di beni generali.

Che cosa avviene all'atto del rimborso dei titoli e delle obbligazioni ?

È vero che il risparmiatore ritirerà la somma che egli ha versato all'atto della sottoscrizione nella uguale quantità, ma quello che varia è la qualità di questa somma che non corrisponde più alla qualità della somma versata: in altre parole il risparmiatore non è più in grado di acquistare la stessa quantità di generi di consumo, di servizi o di beni, perché la diminuita capacità di acquisto della moneta ha profondamente eroso il capitale versato.

Non è qui il caso di fare riferimento alla polverizzazione del valore dei titoli a reddito fisso emessi prima delle due guerre, ma anche solo mettendo a raffronto il valore della moneta del 1950, da quando cioè si afferma

ufficialmente che la lira si è stabilizzata, con il valore della moneta del 1959 si constata che questo valore è diminuito di oltre il 37 per cento, cosicché anche i titoli a reddito fisso le obbligazioni emesse nel 1950 e negli anni successivi hanno già perduto una parte del loro valore o poiché tali titoli hanno una durata media di 15-20 anni, si può, a questo proposito, dedurre che all'atto del rimborso essi avranno perduto in gran parte il loro valore.

La perdita del risparmiatore è certa, dimostrabile, non può essere contestata: fra l'altro si elude e contravviene al precetto costituzionale di incoraggiare e di tutelare il risparmio in tutte le sue forme e nel caso in esame i risparmiatori, quelli più modesti e che non hanno altre alternative di impegnare il loro avere, ne sono particolarmente colpiti.

Si vuole qui appresso fare un calcolo preciso su una operazione finanziaria dello Stato conclusasi recentemente e riguardante i 314 miliardi di Buoni del Tesoro novennali emessi nel 1950 e rimborsati l'anno passato, riportando per maggiore chiarezza il prospetto dell'indice del costo della vita.

Indice nazionale del costo della vita determinato dall'Istituto centrale di statistica.

(1938 = 1)

1950	48,49
1951	53,20
1952	55,46
1953	56,54
1954	58,06
1955	59,69
1956	62,70
1957	63,87
1958	56,93
1959 1° semestre	66,30

Così si può dedurre che il risparmiatore, in conseguenza del fatto che l'indice del costo della vita è salito dal 1950 (data della emissione dei Buoni del Tesoro novennali) al 1959 (data del rimborso degli stessi) da 48,49 a 66,30, ha avuto in nove anni una perdita di circa il 37 per cento, e ancora che se egli avesse conservato gli interessi percepiti e li avesse aggiunti al rimborso alla pari, solo in questo caso egli avrebbe ancora la stessa quantità reale del suo denaro del 1950.

Vale a dire lo Stato prese a prestito per 9 anni 314 miliardi e non corrispose effettivamente quasi nessun interesse: si può

ancora dire che lo Stato ha alleggerito il suo debito effettivo di 314 miliardi di oltre 110 miliardi.

Le concentrazioni capitalistiche che emettono obbligazioni seguono e imitano l'esempio dello Stato, anzi lo perfezionano e lo rendono più grave e più dannoso per il risparmiatore in quanto raddoppiano in generale il tempo della durata delle loro obbligazioni.

L'assicurazione di un alto interesse è una disinvolta trovata per ingannare il risparmiatore e per nascondere la realtà.

Molto si parla dell'alto costo di denaro: mentre si potrà ottenere facilmente e ragionevolmente un minor costo del denaro dando al sottoscrittore la garanzia di ottenere a suo tempo il rimborso alla pari in qualità e non solo in quantità.

Un altro vantato allettamento offerto al risparmiatore è l'esaltazione del fatto che sulle obbligazioni e sugli interessi non incide nessuna tassa o imposta né presente né futura. Mentre in realtà si può affermare che nessuna fiscalità supera quella a cui sono soggetti i risparmiatori, che in sostanza nel volgere di pochi anni vedono annullati o quasi i loro risparmi e poiché in queste operazioni finanziarie nulla si perde, ma tutto si trasforma, è facile calcolare la ingente perdita già verificatasi e subita dai sottoscrittori dei circa 3500 miliardi (perché a tanto ammonta il totale dei titoli obbligazionari e simili emessi dalle società, dagli Enti parastatali e dallo Stato) e il corrispondente illecito lucro di cui beneficiano gli Enti emittenti.

Due sono le conseguenze: la prima è che gli Enti e le società che hanno emesso le obbligazioni e i titoli a reddito fisso, rimborseranno una minima parte in valore di quanto avevano ottenuto e la seconda conseguenza è che il risparmiatore, il quale aveva rinunciato a un bene presente limitando la propria spesa anche in previsione di maggior sicurezza per l'avvenire e aveva sottoscritto obbligazioni a lungo termine, otterrà alla scadenza delle obbligazioni una minima parte di quanto ha effettivamente versato 10, 15, 20 anni prima.

Nel frattempo le ingenti somme ottenute dalle sottoscrizioni dei risparmiatori, sono state investite dagli Enti emittenti e nel caso delle grandi concentrazioni capitalistiche, queste hanno aumentato con facilità e senza rischio il loro patrimonio a esclusivo beneficio proprio.

È sommamente ingiusto che, come avviene oggi, le conseguenze di una politica

economica e finanziaria, in forza di leggi e sistemi, la cui origine e applicazione non hanno bisogno di essere illustrate, ricadano ancora, come per il passato, sulla grande massa dei piccoli e medi risparmiatori.

Le immoralità di questo sistema della società attuale deve essere denunciato e i risparmiatori devono essere tutelati dalle conseguenze dell'inflazione strisciante.

Come nessuno può contestare la validità morale e sociale del principio secondo il quale i debiti, e nel nostro caso particolare quelli a lunga scadenza, devono essere rimborsati nella qualità del loro valore, così uno Stato democratico che si fonda sul diritto non può, non deve permettere che abbia a continuare l'azione di una cerchia ristretta che si arricchisce impunemente a danno della collettività.

Qualunque sia il sistema economico, il risparmio è sempre necessario per fornire i mezzi finanziari per nuovi investimenti indispensabili per aumentare la produzione, ma nell'attuale sistema si è riusciti a escogitare e a affinare le formule e i mezzi per danneggiare il risparmiatore, per non tutelarne nelle sue più che legittime aspettative, affermando e ripetendo che quanto sta accadendo non può essere corretto o mutato: il che non è vero.

Si deve quindi trovare il modo, perché Stato e Enti emittenti titoli a reddito fisso a medio e lungo termine facciano onore alla propria firma e non solo nella forma.

Risalgono a epoche remote le garanzie che si ricercarono e che si applicarono a tutela dei risparmiatori assicurando di volta in volta il valore dei titoli di debito emessi coll'ancorarli a prezzi di prodotti, come il grano, al valore dei terreni, all'oro, alla partecipazione, oltre i normali interessi agli utili netti delle società emittenti, né si devono dimenticare i prestiti francesi del 1952 e del 1956, ancorati il primo all'oro e il secondo a un indice derivante dal movimento registrato in Borsa di un notevole numero di titoli azionari e di altri titoli a reddito fisso e obbligazioni, calcolato dall'Istituto di statistica francese.

Non è qui il caso, dopo averli ricordati, di discutere la diversa natura, portata e applicabilità dei vari mezzi ma soltanto affermare che i sistemi per tutelare i risparmiatori esi-

stono e fra i vari sistemi di garanzia e tutela dei sottoscrittori, i proponenti indicano quello di ancorare i titoli a medio e lungo termine all'indice medio annuale del costo generale della vita, calcolato ogni anno dall'Istituto centrale di statistica: inoltre si ritiene dai proponenti di indicare in tre anni, tra sottoscrizione e rimborso o scadenza, il periodo minimo necessario perché la disposizione della rivalutazione debba essere applicata.

Le oscillazioni dell'indice del costo della vita, riferite all'anno della sottoscrizione e all'anno del rimborso o scadenza dei titoli, che non superino il 5 per cento, non dovranno determinare la revisione del valore dei titoli, ritenendosi che uno spostamento inferiore non possa dare luogo a una perdita che debba essere considerata risarcibile.

Colla presente proposta, le obbligazioni e i titoli emessi posteriormente all'approvazione della legge, dovranno essere rivalutati con riferimento all'indice nazionale del costo della vita dell'anno dell'emissione e all'indice stesso dell'anno precedente la scadenza o il rimborso.

La stessa norma, si ritiene di proporre anche per i Buoni postali fruttiferi quando essi siano rimborsati dopo tre anni dalla loro sottoscrizione.

Dallo slittamento della lira sono danneggiati in primo luogo e sempre i piccoli risparmiatori e se è vero che da parte di tutti si vuole la salvezza della lira, dobbiamo operare di conseguenza e impedire che lo stimolo alla inflazione sia favorito, perché è naturale e ovvio che l'inflazione, riducendo in pratica il peso dei debiti, sia desiderata e attesa dai grandi debitori, siano essi lo Stato, gli Enti parastatali e le Società per azioni.

La presente proposta di legge non può convolgere o danneggiare la nostra economia, ma ristabilendo la fiducia dei risparmiatori, concorre a stroncare le speranze degli inflazionisti e di coloro che dalla inflazione traggono vantaggio.

Coloro che onestamente vogliono la salvezza della lira non possono respingere la presente proposta, perché è chiaro che se la lira non perderà il suo potere di acquisto la clausola della rivalutazione non sarà operante.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I titoli a reddito fisso emessi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge dallo Stato o garantiti dallo Stato ed assimilati, e dagli Enti pubblici, le cartelle fondiarie, i titoli ad esse parificati, le obbligazioni delle Società per azioni o in accomandita per azioni, il cui rimborso o scadenza sono previsti o avvengono dopo un periodo superiore ai tre anni dalla emissione, sono rivalutati all'atto del rimborso con riferimento ed in base all'indice del costo della vita stabilito dall'Istituto centrale di statistica per l'anno dell'emissione e l'indice del costo della vita dell'anno precedente la scadenza o il rimborso quando la differenza di tali indici superi il 5 per cento.

La rivalutazione si applica anche ai Buoni postali fruttiferi con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.